

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO, AVENTE AD OGGETTO LA progettazione esecutiva e l'esecuzione dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO FERMI" IN BETTOLA VIA NOGENT SUR MARNE n° 8. CUP: F21E15000650002. CIG: 6532989910.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Bettola, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'**aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 53, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 163/2006, di quanto segue:

appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la progettazione esecutiva (comprensiva della revisione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione funzionale del fabbricato che, a seguito dell'accorpamento di varie funzioni scolastiche, è attualmente sede della scuola di infanzia, del ciclo primario e di quello secondario di primo grado di istruzione e formazione scolastica ed è parte del Distretto Scolastico con direzione didattica presso l'Istituto Comprensivo di Bettola denominato " Enrico Fermi".

In particolare gli interventi possono essere così di seguito descritti :

- incremento della capacità resistente dell'edificio esistente nei confronti delle azioni sismiche mediante la realizzazione di strutture reticolari metalliche spaziali, opportunamente solidarizzate con l'impalcato di sottotetto dell'edificio esistente, costituenti elementi sismoresistenti esterni al nuovo volume destinato alla didattica ed al vano corsa dell'ascensore;
- riqualificazione funzionale dell'edificio mediante la creazione di un ampliamento capace di garantire n. 2 nuove aule didattiche al piano primo, una sala riunioni per i docenti posta al piano rialzato, una cucina idonea alla distribuzione e somministrazione dei pasti veicolati per mense scolastiche ricavata in un nuovo volume edilizio attestato al piano del cortile interno corredata da dispensa e locale deposito contenitori per rifiuti e servizi igienici e spogliatoio per il personale di cucina;
- il superamento delle barriere architettoniche mediante l'installazione di un ascensore con le specifiche tecniche idonee al trasporto di soggetti disabili in grado di servire tutti i piani dell'edificio (seminterrato, rialzato e primo).

Il corrispettivo del contratto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sarà coperto secondo le modalità e i tempi indicati nel capo 5 del Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto.

Il progetto definitivo posto a base di gara, approvato con atto n° 7 del 21/02/2015, è stato validato dall'Ing. Andrea Borlenghi, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, in data 23/12/2015.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, si individua quale prestazione **principale** oggetto della presente CPV 45454000-4 (lavori di ristrutturazione) e, quale prestazione **secondaria**, la categoria di servizi n. 12 (allegato IIA al D.Lgs. 163/2006), CPV: 71223000-7 (Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici).

2. IMPORTO DELL'APPALTO

A) IMPORTO PER LAVORI: € 709.078,50 (euro settecentonovemilasettantotto/50), di cui € 17.327,00 (euro diciassettemilatrecentoventisette/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

B) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: € 691.751,50 (euro seicentonovantunomilasettecentocinquantuno/50)

C) ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetto a ribasso): € 16.437,06 (euro sedicimilaquattrocentotrentasette/06)

A) + C) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 725.515,56 (euro settecentoventicinquemilacinquecentoquindici/56)

B) + C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: € 708.188,56 (euro settecentoottomilacentoottantotto/56)

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI IN APPALTO:

Lavorazione	Catego- ria	Classifica	Qualifi- ca- zione ob- bligat oria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub- appaltabile
Edifici civili ed industriali (compreso oneri sicurezza)	OG1	II	SI	€ 541.429,18	76,35	PREVALENTE	30%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	I	NO	€ 84.589,34	11,93	SCORPORABILE	100,00%
Componenti strutturali in acciaio	OS18 -A	I	SI	€ 83.059,99	11,71	SCORPORABILE	100,00%
Totale				€ 709.078,50	100%		

4. CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 264, comma 1, lettera c) del Regolamento, le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni di cui al D.M. n. 143/2013, sono individuate nella tabella seguente.

Ai sensi dell'art. 264, comma 1, lettera d) del Regolamento, l'ammontare del corrispettivo dei servizi per la progettazione esecutiva da affidare è stato determinato applicando il D.M. Giustizia n. 143/2013.

Categoria d'opere D.M. Giustizia n. 143/2013	ID Opere D.M. Giustizia n. 143/2013	Grado di complessità D.M. Giustizia n. 143/2013	Classe e categoria Legge 143/1949	Importo lavori in Euro	Importo onorario in Euro	
EDILIZIA	E.08	0,95	I/c	334.781,11	6.414,30	secondaria
STRUTTURE	S.06	1,15	I/g - IX/c	308.173,91	7.547,87	prevalente
IMPIANTI	IA.03	1,15	III/c	30.000,00	1.093,63	secondaria
IMPIANTI	IA.01	0,75	III/a	10.000,00	421,78	secondaria
IMPIANTI	IA.02	0,85	III/b	26.123,48	959,48	secondaria
TOTALE				709.078,50	16.437,06	

UNITA' DI PERSONALE TECNICO STIMATO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: **N. 2 UNITA'**

5. **TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA:** 45 giorni naturali e consecutivi per la redazione degli elaborati dalla data del verbale di consegna del servizio

6. **TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:** 364 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
7. **LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Bettola (PC), Via Nogent sur Marne n°8

8. FINANZIAMENTO. IMPROCEDIBILITA' DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER MANCATA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE.

L'appalto è finanziato per € 880.00,00 (euro ottocentoottantamila/00) con contributo ai sensi del decreto interministeriale 23 gennaio 2015.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla conferma, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'erogazione del contributo di euro 880.00,00 (euro ottocentoottantamila/00) a favore del Comune; nel caso di mancata concessione del contributo ministeriale di cui sopra, non si darà luogo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, senza che le imprese concorrenti possano vantare alcun diritto.

9. PAGAMENTI. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.

In subordine alle condizioni e secondo le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, verrà corrisposta all'aggiudicatario un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

10. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del medesimo decreto.

La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto. Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nel seguente modo:

Offerta qualitativa: punteggio massimo assegnabile **80 punti**
Offerta quantitativa: punteggio massimo assegnabile **20 punti**

I criteri di attribuzione del punteggio, definiti nel rispetto del disposto dell'art. 120, comma 1, del D.P.R. 207/2010, sono dettagliati di seguito.

La procedura di gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006 e della Convenzione stipulata fra Comune di Bettola e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza reg. al n.218 prot. 14485 in data 4 marzo 2015.

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs.163/2006.

All'offerta qualitativa la Commissione esaminatrice e valutatrice delle offerte pervenute attribuirà un punteggio (punteggio massimo attribuibile: **80 PUNTI**), esaminando le proposte pervenute, con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

Criteri e sub-criteri di valutazione		Punteggio criterio
codice	Descrizione criterio e sub-criteri	
A	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI	
A-1	<p>Affinamento della soluzione strutturale proposta nel progetto definitivo approvato per il miglioramento sismico del fabbricato. L'impresa potrà presentare una soluzione strutturale migliorativa ispirata sia alla massimizzazione della sicurezza del fabbricato esistente nei confronti dell'azione sismica, che al minor impatto tecnico-logistico dell'intervento sulla attività didattica ed alla ottimizzazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto edilizio. La proposta progettuale dovrà contenere, in due distinti elaborati la seguente documentazione tecnica minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>illustrazione sintetica degli elementi essenziali delle migliorie proposte al progetto strutturale</i> redatta in osservanza alle indicazioni contenute al punto B.2.2 del D.G.E.R. N° 1373/2011 con evidenza del livello di sicurezza raggiunto nei confronti delle azioni sismiche post intervento in progetto; • elaborati <i>grafici</i> esemplificativi in grado di documentare in modo sintetico lo schema strutturale adottato e gli interventi proposti; 	20
A-2	<p>Interventi migliorativi per il contenimento dei costi di utilizzazione e manutenzione– L'impresa dovrà presentare una proposta progettuale che ponga in evidenza le possibili soluzioni migliorative da apportare al progetto definitivo approvato al fine di ridurre i costi di utilizzazione e manutenzione. La proposta progettuale dovrà contenere, in tre distinti documenti, redatti anche in progressione su di un elaborato congiunto, corrispondenti ai seguenti sub-criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una relazione che rappresenti le proposte migliorative relativamente alle economie di gestione; (punteggio massimo assegnabile punti 5) b) una relazione corredata da elaborati grafici esemplificativi che rappresenti le proposte migliorative relativamente ad interventi sia sulla parte edile che impiantistica al fine di ottenere un maggior risparmio energetico nell'ottica di impiego di materiali eco-compatibili; (punteggio massimo assegnabile punti 5) c) una relazione corredata da elaborati grafici esemplificativi che rappresenti le proposte migliorative attinenti alle modalità costruttive previste per ottenere nella gestione futura del complesso edilizio le maggiori economie di manutenzione straordinaria ed ordinaria; (punteggio massimo assegnabile punti 10) 	20
A-3	<p>Interventi migliorativi per il corretto inserimento architettonico dell'ampliamento e delle opere di miglioramento sismico previste e la riqualificazione funzionale dell'area scolastica nell'ambito urbano – L'impresa dovrà presentare una proposta progettuale che ponga in evidenza le possibili soluzioni migliorative da apportare al progetto definitivo approvato, in termini di corretto inserimento architettonico ed ambientale e di fruibilità degli spazi scolastici interni ed esterni. La proposta progettuale dovrà contenere, in due distinti documenti, redatti anche in progressione su di un elaborato congiunto, corrispondenti ai seguenti sub-criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una relazione corredata da elaborati grafici di dettaglio in grado di documentare le proposte migliorative rispetto al progetto definitivo attinenti l'inserimento architettonico ed ambientale delle opere di ampliamento e miglioramento sismico (punteggio massimo assegnabile punti 20); b) una relazione corredata da elaborati grafici di dettaglio in grado di rappresentare le proposte migliorative attinenti la fruibilità degli spazi scolastici interni ed esterni ed il loro rapporto con l'ambito urbano (punteggio massimo assegnabile punti 20); 	40

All'offerta quantitativa la Commissione esaminatrice e valutatrice delle offerte pervenute attribuirà un punteggio (punteggio massimo attribuibile: 20 **PUNTI**), esaminando le proposte pervenute, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

B	CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI	Punteggio sub criterio
B-1	Offerta temporale (riduzione tempo di esecuzione lavori) – Il concorrente	5

	dovrà fornire una dichiarazione avente ad oggetto l'indicazione della "Riduzione del tempo utile di esecuzione lavori" che deve essere espresso in giorni naturali e consecutivi e determinato con riferimento al cronoprogramma posto a base di gara. La dichiarazione dovrà in particolare riportare il tempo utile formulato in riduzione rispetto al tempo massimo di 364 giorni naturali e consecutivi (indicato nel capitolato speciale) per dare compiuti i lavori con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi. Non sono ammesse offerte in aumento per l'elemento "Riduzione del tempo utile di esecuzione lavori". La riduzione massima proponibile del tempo di esecuzione lavori a pari a 200 giorni naturali e consecutivi. Proposte di riduzione inferiori a 30 giorni non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito sarà pari a 0 con la automatica assegnazione del tempo previsto dal Capitolato speciale di appalto per la esecuzione dei lavori pari a 364 giorni naturali e consecutivi.	
B-2	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara per la progettazione esecutiva e per i lavori	15

11. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'individuazione dell'offerta economicamente pin vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K(x) = \sum n W_i * V(x)_i$$

Dove:

- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all' offerta x;
- n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- W_i a il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;
- V(x)_i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all' offerta x e all' elemento di valutazione i-esimo.
- $\sum n$ è la sommatoria

I coefficienti V(x)_i, saranno determinati:

- per quanto riguarda ognuno degli elementi di natura **qualitativa**, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ciascuno dei commissari attribuisce in sedute riservate alle proposte dei concorrenti; il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente sarà attribuito discrezionalmente dai singoli commissari, e la media dei coefficienti sarà moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al singolo criterio di valutazione;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **quantitativa**, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Determinazione dei coefficienti e attribuzione del punteggio per gli elementi di natura qualitativa

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura **qualitativa** a normalizzare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari. La normalizzazione è effettuata assegnando – per ognuno dei criteri di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare. Si precisa che al fine prima indicato, qualora i documenti di gara prevedano che un criterio sia suddiviso in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.

Per l'attribuzione dei coefficienti ai criteri e sottocriteri di valutazione, che saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi massimi assegnabili ad ogni criteri/sottocriterio, la Commissione giudicatrice utilizzerà la seguente scala di valori:

NON VALUTABILE: il coefficiente 0 verrà attribuito sia ai concorrenti che offrono una prestazione

corrispondente al minimo richiesto dal capitolato d'appalto, senza alcuna proposta di miglioramento rispetto a quanto già richiesto, sia ai concorrenti che non presentano alcuna proposta.

INSUFFICIENTE: il coefficiente da 0,01 a 0,25 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un grado di approfondimento parziale e mediocre, tale da non rendere comprensibile la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo.

SUFFICIENTE: il coefficiente da 0,26 a 0,50 sarà attribuito all'offerta i cui contenuti fanno riferimento ad almeno un elemento di miglioramento, ma sviluppata in modo sintetico e con un livello solo sufficiente di approfondimento.

BUONO: il coefficiente da 0,51 a 0,75 sarà attribuito all'offerta che, pur contenendo una trattazione sintetica delle proposte di miglioramento formulate, propone elementi migliorativi ritenuti significativi.

OTTIMO: il coefficiente da 0,76 a 1 sarà attribuito all'offerta coerente con quanto richiesto, sviluppata con un livello dettagliato di approfondimento e contenente elementi migliorativi valutati rilevanti.

Riparametrazione dell'offerta qualitativa

Al concorrente che avrà ottenuto, relativamente all'offerta qualitativa, il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri di valutazione sopra elencati, verranno attribuiti 80 punti.

Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P \times PJ}{MP}$$

Dove:

P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l'offerta che ha riportato la più alta votazione

MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento. L'eventuale arrotondamento del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso.

Determinazione dei coefficienti e attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa

OFFERTA TEMPO

All'elemento di valutazione "**B1 Offerta tempo**", il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$pB1 = V(B2)i \times 5$$

Il coefficiente viene calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare, come segue:

$$Ci = (Tb - Ti)/(Tb - Tmin)$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Tb = tempo a base di gara per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto (364 giorni)

Ti = tempo offerto dal concorrente i-esimo

Tmin = tempo minimo offerto dai concorrenti

5 = punteggio massimo assegnabile al criterio di valutazione in esame

NOTA BENE: per una riduzione inferiore a 30 giorni verrà attribuito punteggio pari a zero; per riduzioni superiori ai 200 giorni verranno considerati 200 giorni nella formula per l'attribuzione del punteggio.

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RISPETTO ALLA BASE DI GARA

All'elemento di valutazione "**B2 Ribasso unico percentuale sull'importo per la progettazione**

esecutiva e per l'esecuzione dei lavori", si attribuiranno i punteggi per ogni singolo soggetto attraverso la seguente formula:

$$pB2i = V(B2)i \times 15$$

con: $V(B2)i = Ri / Rmax$

dove:

pB2i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione B2;

V(B2)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ri = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta avente ribasso percentuale massimo;

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.163/2006, è l'Ing. Andrea Borlenghi, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bettola (mail: tecnico@comune.bettola.pc.it PEC : protocollo@comune.bettola.pc.it indirizzo postale: Piazza Cristoforo Colombo n. 10 Telefono: 0523 917718). Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, è il Dirigente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, Dott. Francesco Cacciatore (tel 0523 795435).

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

14. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione per **PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE** in categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere, che dimostrino tramite il **proprio staff di progettazione** i requisiti di cui al paragrafo 17 del presente Disciplinare.
- ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. 207/2010, **il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**
- per la **categoria scorporata OS18-A**, gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i seguenti requisiti:
 - importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
 - adeguata attrezzatura tecnica.

Le lavorazioni afferenti la categoria scorporata OS18-A possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere realizzati da un'impresa mandante oppure da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

I lavori appartenenti alla **categoria scorporata OS6**, non essendo a qualificazione obbligatoria, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per detta categoria; essi possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere realizzati da un'impresa mandante oppure da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento di un quinto della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui al punto d) del paragrafo 17 del presente Disciplinare tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione di cui al punto d) del paragrafo 17 del Disciplinare e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA **per progettazione e costruzioni**, che dimostri tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto d) del paragrafo 17, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per progettazione e costruzione per l'importo totale di qualificazione, ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alla categoria scorporata per progettazione e costruzione ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA **per sola costruzione**, che documenti il requisito della progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero deve essere riferita alla categoria prevalente e alla categoria scorporata ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori compresi gli oneri della sicurezza interni.

Indipendentemente dall'eventuale indicazione o associazione di progettisti ed indipendentemente dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in sede di gara, deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, oltre che il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Il progettista "**indicato**" dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, le autodichiarazioni richieste in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti dal punto d) del paragrafo 17 del presente Disciplinare, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del **40%** dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del **10%**, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Disciplinare di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino il requisito della progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Disciplinare di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al punto d) del paragrafo 17 del presente Disciplinare, all'impresa capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti di progettazione e costruzione prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti di progettazione e costruzione con riferimento alla categoria scorporata, nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino il requisito della progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria

prevalente, mentre alla mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria scorporata, nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale fra impresa di costruzione/i e progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006 e progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, all'impresa capogruppo sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente, all'impresa di costruzione mandante sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria scorporata, mentre ai progettisti sono richiesti i requisiti di cui al punto d) del paragrafo 17 del presente Disciplinare.

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una Associazione Temporanea di Professionisti del tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di cui al presente Disciplinare devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, sulla base del disposto del comma 7 dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010, deve essere prevista all'interno del raggruppamento la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente.

Nel caso il progettista "indicato" o "associato" dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da una Associazione temporanea di professionisti di tipo verticale fra progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006 e progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare, riferito all'attività che si impegna ad eseguire. Ai sensi dell'art. 253 del DPR 207/2010, deve essere prevista all'interno del raggruppamento, la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente.

Si rimanda, per approfondimenti in merito al possesso dei requisiti dei progettisti nel caso di partecipazione in associazione, alla determinazione ANAC n. 5/2010, paragrafo 2.3. Si precisa fin d'ora che, come precisato nella tabella riportata al paragrafo 4) del presente Disciplinare, siccome l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenente a più classi e categorie, possono partecipare professionisti singoli e professionisti in raggruppamento di tipo verticale o misto. Nel caso di raggruppamento di progettisti di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto, da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare.

Si rimanda, inoltre, a quanto precisato dalla Determinazione ANAC n. 4/2012 la quale, al paragrafo 7.1, chiarisce che *"Per i servizi di ingegneria e architettura, l'art. 261, comma 7, stabilisce che, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), si applica la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, mentre nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire."*

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

15. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del DLgs 163/06, **ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 devono dichiarare:

- **di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942;
- **l'impresa ausiliaria** di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA);
- il **nominativo del professionista** che ha redatto la relazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 e che lo stesso è **in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3, lett. d)** del medesimo R.D. L'operatore economico **deve** altresì **alternativamente indicare**:
 - a) nel caso in cui l'impresa ausiliaria (individuata ex art. 186 bis R.D. 267/1942) appartenga al medesimo gruppo - ai sensi dell'art. 49 c. 2 lett. g) del DLgs 163/06 - **il LEGAME giuridico ed economico esistente**

nel gruppo;

b) che viene prodotto - ai sensi dell'art. 49 comma 2, lett. f) del DLgs 163/06 - il **CONTRATTO** - rilasciato da notaio - in virtù del quale l'impresa ausiliaria (individuata ex art. 186 bis R.D. 267/1942) si **obbliga** nei confronti del concorrente a **mettere a disposizione** le **risorse** necessarie per tutta la durata dell'appalto e a **subentrare al concorrente** nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'operatore economico deve inoltre **inserire negli appositi spazi** del sistema telematico:

- nel caso di cui sopra alla lettera b) il **contratto** in **originale**, in **formato elettronico** e **firmato digitalmente** dai contraenti (ovvero scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio);

- **la relazione di un professionista**, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. lett. d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale o copia dichiarata conforme, firmato dal professionista.

In caso di **R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma)**, ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

La scheda "**AUSILIARIA EX ART. 186-BIS R.D. 267/1942**" contiene le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, comprese quelle sul possesso dei requisiti, sulle prescrizioni di legge e sugli eventuali soggetti cessati dalla carica. La scheda deve essere **compilata dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria** e **firmata** dallo stesso.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente **NON deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.**

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 **NON possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.**

16. COOPTAZIONE

La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

17. REQUISITI DEL PROGETTISTA

L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006 e il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche associati od indicati dal costruttore dovranno presentare pena l'esclusione la seguente documentazione indicando il numero, l'oggetto e l'importo dell'appalto, il n. di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la partita IVA e/o il codice fiscale, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il CCNL applicato, il numero dei lavoratori, la categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011.

a) l'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) del D.Lgs. 163/2006 associati o indicati dal costruttore dovranno indicare il/i progettista/i che svolgerà la progettazione esecutiva;

b) l'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, le società di professionisti e le società di ingegneria e gli studi associati di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) del D.Lgs. 163/2006 associati o indicati dal costruttore dovranno

indicare, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

- c) i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006 associati o indicati dal costruttore dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l'indicazione del soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno indicare, pena l'esclusione:

- il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva,
- il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

- d) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato esecutore della progettazione, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006 dovrà/dovranno presentare, ai fini della documentazione del servizio di progettazione, l'avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, di servizi di progettazione di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA e di ogni altro onere fiscale e/o previdenziale. Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 143/2013, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. 143/2013, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella "classi e categorie della progettazione esecutiva" al paragrafo 4 del presente Disciplinare.

Si precisa e si stabilisce quanto segue:

a) Ai sensi dell'art. 263, comma 2, del Regolamento, i servizi valutabili ai fini del requisito sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

b) Gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;

c) Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.

d) Qualora gli incarichi eseguiti e indicati, a comprova dei requisiti, siano stati eseguiti all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte in termini percentuali, di detti incarichi eseguiti dal concorrente.

e) Qualora l'operatore economico dichiari di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g), del Codice, tali raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del Regolamento, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, iscritto all'albo professionale. Si applica quanto previsto nel citato art. 253, comma 5, del Regolamento.

- Il **professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti** che svolgerà il servizio di progettazione, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- l'albo professionale al quale è iscritto ed il numero di iscrizione;
- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera c), devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a dichiarare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 253 del DPR 207/2010;
- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
- di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste nei citati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006, di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- di non essere dipendente pubblico e di rientrare nelle casistiche previste dall'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriale;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Bettola, pena la risoluzione del contratto;
- **(solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni)** di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica l'importo;
- **(solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni)** che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
- **Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, o indicate dagli studi associati, dalle società di ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate,** dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:
 - l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
 - l'albo professionale al quale sono iscritte ed il numero di iscrizione;
 - l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera c), devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a dichiarare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti con specifica pronuncia del giudice, né

le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 253 del DPR 207/2010;
- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
- l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- di non essere dipendente pubblico e di rientrare nelle casistiche previste dall'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriale;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Bettola, pena la risoluzione del contratto.
- **Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di progettazione e i soggetti da essi indicati di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006 associati o indicati dal costruttore** dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti:
 - l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-quater) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 253 del DPR 207/2010;
 - l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
 - di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste nei citati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
 - l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006, di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Bettola, pena la risoluzione del contratto;
 - **(solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni)** di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica l'importo;
 - **(solo in caso di associazione con l'impresa di costruzioni)** che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale dovranno essere rese le dichiarazioni previste dal bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 emanato dall'ANAC al paragrafo 16.2 lett.a).

- I titolari, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza degli studi associati, i soci e il direttore

tecnico per le s.n.c., i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di s.a.s., gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro socie, se si tratta di altro tipo di società o consorzio dovranno presentare dichiarazione dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lettere b), c) e m-ter) e al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (in caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i soci).

A tal fine dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti anche la proprietà.

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, in consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicate, di cui all'art. 90 comma 1 lettere e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006 dovranno inoltre presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché, limitatamente alle società di ingegneria, i nominativi di tutti i direttori tecnici.

- Le società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 associate o indicate dal costruttore dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010.

- Le società di professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 associate o indicate dal costruttore dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010.

- Le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione e i soggetti da essi indicati di cui all'art. 90 comma 1, lettere e), f), f-bis) e h) del Codice dei contratti dovranno presentare, pena l'esclusione, dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, in merito ad eventuali sostituzioni e/o cessazioni dalla carica di: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale i soci o il direttore tecnico se si tratta di snc, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso in cui, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda (in qualsiasi forma, compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al presente punto deve essere prodotta da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

- In caso di raggruppamento ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 163/2006, dichiarazione della presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 253 comma 5 del DPR 207/2010) ed indicazione del nominativo e della data di abilitazione.

Il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, qualora associato, dovrà sottoscrivere l'atto di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si conferirà mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006).

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

18. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

19. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

NOTA BENE: Nel caso di partecipazione di impresa di costruzione che documenti il requisito della progettazione sulla base di progettisti **indicati**, il PASSOE deve essere generato e firmato sia dall'impresa di costruzioni che dal progettista indicato, qualificandosi, rispettivamente, come capogruppo e mandante di un'associazione temporanea di imprese fittizia, ai soli fini delle verifiche su AVCPASS dei requisiti di partecipazione alla gara. Per maggiori delucidazioni in merito, è possibile contattare il numero verde di ANAC 800-896936.

20. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La copia completa del progetto definitivo è disponibile al seguente link, dal quale può essere effettuato il download: <http://www.comune.bettola.pc.it>

La documentazione di gara (bando, disciplinare con relativa modulistica e capitolato speciale di appalto) è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it, sul sito internet del Comune di Bettola e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bettola.

Il sopralluogo dei luoghi in cui si eseguirà l'intervento e dell'immobile oggetto di cessione è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2016**, apposita richiesta di sopralluogo tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comune.bettola.pc.it o all'indirizzo tecnico@comune.bettola.pc.it o tramite fax n. 0523/911620, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX cui indirizzare la convocazione.

Si precisa fin d'ora che NON si procederà a dar corso a richieste di sopralluogo che non pervengano nel termine sopra precisato e/o secondo le modalità sopradescritte.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice; data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato

deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, in forma individuale con la presenza del singolo concorrente che ne abbia fatto richiesta.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

SOGGETTI AUTORIZZATI ad effettuare il sopralluogo:

A) Legale rappresentante e/o Direttore Tecnico dell'impresa muniti di fotocopia dell'attestazione SOA o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta

B) Dipendente dell'impresa munito di delega con sottoscrizione del legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti che il dipendente è iscritto a libro unico del lavoro con numero di matricola).

C) Procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

AVVERTENZA 1

E' esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo all'impresa o avente con questa un rapporto di collaborazione in via autonoma.

AVVERTENZA 2

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE:

- già costituito, la presa visione deve essere effettuata dalla mandataria, in caso di raggruppamento, dal consorzio ordinario o dal GEIE anche se effettuata da uno dei consorziati o da uno dei soggetti che compongono il GEIE;
- non ancora costituito, la presa visione può essere effettuata da una delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o costituire il gruppo.

Non sarà consentita la visita di sopralluogo agli operatori economici economici sprovvisti di prenotazione.

21. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa, in particolare, quanto segue:

- la percentuale di lavori della categoria prevalente (OG1) subappaltabile o che può essere affidata in cottimo è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria stessa, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto;
- la percentuale di lavori delle categorie scorporabili (OS18-A ed OS6) subappaltabili o che può essere affidata in cottimo è stabilita nella misura del cento per cento dell'importo della categoria stessa, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nel caso di mancato possesso della qualificazione da parte dell'operatore economico – singolo o associato – per le categorie scorperate **OS18-A**, comporta l'**esclusione dalla gara**, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituito, "l'indicazione del subappalto" deve essere presentata in un unico esemplare firmato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva è vietato il subappalto ad eccezione delle attività indicate nell'art. 91, comma 3, del Codice. Dovrà comunque essere osservato quanto previsto dall'art. 118 del Codice (art. 252, comma 5, del Regolamento).

22. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a **€ 14.510,31** pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto (vedi art. 2 del presente disciplinare), costituita, a scelta del concorrente, con una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale, presso la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – Sede di Via Poggiali,18 – Piacenza;
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre comunque presentare, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fidejussione essa deve essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 123/2004 e dovrà riportare le seguenti condizioni:

- 1)** rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del cod. civ.;
- 2)** rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 , comma 2 del codice civile ;
- 3)** impegno del fidejussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria Provinciale, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta medesima;
- 4)** impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 5)** validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall'art. 39 del D.L. 24/06/2014 n. 90), la cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria indicata oltre, nel presente disciplinare, al paragrafo "CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO" per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nelle dichiarazioni prodotte dal concorrente.

La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari.

Per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7 e dell'art.75, comma 7, del D. Lgs. n.163/2006, la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 75 e dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, sono ridotte del 50%. In tal caso la Ditta dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia conforme del documento di certificazione.

In caso di raggruppamento di concorrenti/Consorzio da costituire la fidejussione dovrà essere intestata alla mandataria/capogruppo e a tutte le mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione essa deve essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 123/2004, dovrà altresì riportare **l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario**, l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà indicare l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre comunque presentare, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Per poter beneficiare della riduzione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, occorre documentare il possesso dei requisiti di qualità, allegando copia della relativa certificazione o, in alternativa, che dall'attestazione SOA si evinca il possesso dei predetti requisiti.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fideiussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, per poter beneficiare della predetta riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto, in ogni caso dall'Impresa partecipante, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'Impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese**, la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento.

All'atto della stipulazione del contratto o dell'esecuzione anticipata l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

- la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:
- a copertura dei danni di esecuzione: € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00);
- a copertura della responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Ogni franchigia, che in ogni caso dovrà essere di importo non superiore a 5.000,00 euro, sarà da **intendersi come totalmente a carico dell'Appaltatore, che pertanto risponderà in proprio;**

- la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del Regolamento, in merito alla polizza assicurativa del progettista;
- la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell'art. 111 del codice e dell'art. 269 del regolamento. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dei lavori progettati e quindi pari almeno a Euro 709.078,50 e deve essere presentata, in alternativa:
- dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 61, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

23. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

24. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno **22/02/2016** a mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, corriere, ecc., all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, indirizzando il plico a: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi 50 – 29121 Piacenza.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9 alle ore 12 all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi 50 – 29121 Piacenza.

Ai fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il plico, chiuso con ceralacca o nastro adesivo e sigillato con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, deve recare, all'esterno, oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni, la seguente dicitura:

"NON APRIRE: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato delle opere di miglioramento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico "E. Fermi" in Bettola Via Nogent sur Marne n°8".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come nastro adesivo o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B – Offerta qualitativa";

"C - Offerta quantitativa".

Ciascuna busta dovrà essere chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione del timbro e firma sui lembi di chiusura. Il plico dovrà contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata.

Verranno escluse le offerte plurime e condizionate.

25. Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- **istanza di partecipazione alla gara** in carta resa legale tramite apposizione di **marca da bollo da € 16,00#**, completa di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante (secondo il modello di cui **all'allegato 1** al presente Disciplinare) e accompagnata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore del legale rappresentante ed i suoi poteri di impegnare l'operatore economico concorrente non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il concorrente deve allegare, in originale o copia conforme all'originale, la procura generale o speciale (atto notarile).

In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato **non** sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e sottoscritta, a pena di esclusione, da **tutti** i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (secondo il modello di cui **all'allegato 2**), con cui si dichiara di non essere nelle condizioni previste dalle lettere b), c), m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sotto la responsabilità prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, resa dai soggetti sotto indicati:

- tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (entrambi i soci nel caso di società con due soci al 50%), per tutti gli altri tipi di società o consorzio;
- l'eventuale procuratore.

La dichiarazione di cui all'allegato 2) deve essere resa dai soggetti sopra elencati, diversi dal soggetto firmatario dell'istanza di partecipazione alla gara.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti sopra elencati e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche dai soggetti cessati dalla carica e dai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi. Qualora qualcuno dei soggetti indicati sopra, cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, in cui affermi "*per quanto a propria conoscenza*" il possesso dei requisiti richiesti, indicando analiticamente e nominativamente i soggetti predetti (cognome e nome, dati anagrafici, codice fiscale, carica ricoperta e data di cessazione dalla carica), onde consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett.

d) e lett. e) del D. Lgs n.163/2006, la medesima autocertificazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Sussiste l'obbligo di dichiarare tutte le condanne, anche quelle per cui si è beneficiato della non menzione, comprese quelle per le quali, pur ricorrendo le condizioni di fatto per ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato (articoli 178 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) e/o la sentenza di revoca di cui all'art. 673 c.p.p., non si siano ancora ottenute tali pronunce.

Nel caso di ricorso all'**avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942**, la dichiarazione di non essere nelle condizioni previste dalle lettere b), c), *m-ter*) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 deve essere resa dai **soggetti** che ricoprono le cariche di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del DLgs 163/06 dell'**impresa ausiliaria** ed indicati nella **scheda ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942**.

Nel caso di ricorso alla **cooptazione**, la dichiarazione deve essere resa dai **soggetti** che ricoprono le cariche di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del DLgs 163/06 di ciascuna delle **imprese cooptate** ed indicate nella **scheda cooptazione**.

• PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI:

• qualora siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo deve presentare, a pena di esclusione, **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento o del Consorzio al legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo. Dall'atto costitutivo dovrà inoltre risultare la quota di partecipazione in valore percentuale.

• qualora al momento della partecipazione alla gara, il raggruppamento o il Consorzio sia ancora da costituire occorre presentare, a pena di esclusione, **l'impegno** (secondo il modello di cui all'**allegato 3**)

che, in caso di aggiudicazione della gara le Imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Le Imprese partecipanti al raggruppamento/Consorzio dovranno inoltre indicare la quota di partecipazione in valore percentuale nonché le quote di esecuzione.

- PER I CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E TRA IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI: i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs n.163/2006 devono indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono. **A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il Consorzio sia il Consorzio. Si avvisa che l'inosseranza di tale divieto comporterà, inoltre, la segnalazione del fatto all'ANAC.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro Consorzio ad esso Consorzio, è fatto obbligo a quest'ultimo, pena l'esclusione, di indicare le imprese esecutrici.

La/e consorziata/e per le quali il consorzio dichiara di concorrere deve/devono presentare dichiarazione sostitutiva del titolare/legale rappresentante conforme al modello di cui all'**allegato 4**), accompagnata da fotocopia di documento d'identità e dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2), rilasciata da tutti i soci per società in nome collettivo; soci accomandatari per società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal/i direttore/i tecnico/i, dal socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutti gli altri tipi di società o consorzio.

Alle autocertificazioni, va allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a norma del DPR n .445/2000.

- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'offerente deve integrare la documentazione amministrativa con tutti i documenti indicati all'art. 49 del D. Lgs n.163/2006 e all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, di seguito elencati:

- una dichiarazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, con cui dichiara di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria (conforme a quella già contenuta nel modello di cui all'allegato 1 - punto 48);

- una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 5 al presente Disciplinare) resa e sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa Ausiliaria, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, con cui il medesimo titolare/legale rappresentante della Impresa ausiliaria:

- attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- attesta, elencandoli, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse di cui è carente il concorrente;
- si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (elencandole) di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;

- elenca i soggetti dell'impresa ausiliaria: titolari/legali rappresentanti, tutti i soci per le società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società/consorzi, eventuali procuratori, che dovranno compilare la dichiarazione di cui all'allegato 2) al presente Disciplinare;

- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

- DOCUMENTO COMPROVANTE L'AVVENUTA COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA di € 14.510,31#, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono indicate al punto "CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE" del presente Disciplinare;

- PASSOE, come precisato sopra al paragrafo "AVCPASS" del presente Disciplinare. Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, il PASSOE deve essere stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **SI RIMANDA AL TESTO DELLA DELIBERAZIONE dell'ANAC N. 111 DEL 20/12/2012 PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO IN ORDINE AL SISTEMA AVCPASS, NONCHE' ALLE FAQ AVCPASS (Frequently Asked Questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità.**

AVCPASS: Come sopra precisato, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo dell'aggiudicatario sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve **obbligatoriamente** registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.

Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, l'operatore economico indica al sistema il CIG dell'appalto cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, **tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.** Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

- ATTESTAZIONE, rilasciata da tecnico del Comune, DI AVVENUTO SOPRALLUOGO sul posto dei lavori e presso l'immobile oggetto di cessione, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.

26. BUSTA "B" - OFFERTA QUALITATIVA – MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La busta dovrà essere chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo dell'operatore economico partecipante e la scritta "OFFERTA QUALITATIVA".

L'offerta qualitativa deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico descrittiva, completa degli eventuali

elaborati grafici, con la quale il Concorrente evidenzia le proprie proposte operative, deve essere articolata in paragrafi e sottoparagrafi, intitolati come i criteri e i sottocriteri di valutazione specificati sopra nel paragrafo 12 del presente Disciplinare.

TUTTI gli elaborati dell'offerta qualitativa devono essere firmati dal tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente, corrispondente a quello indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione, nonché sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione.

Tutti i nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro necessario dovranno essere a carico dell'aggiudicatario. Eventuali richieste di pareri per l'esecuzione delle migliori proposte non dovranno comportare proroghe sui tempi di realizzazione dell'intervento.

Le variazioni proposte non potranno stravolgere finalità e contenuti del progetto definitivo.

I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all'introduzione della singola miglioria progettuale.

I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le migliori proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto e la salvaguardia di quelle particolari esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali.

Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte.

Tutta la documentazione di cui sopra costituente l'offerta tecnica deve, **pena l'esclusione**, risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'offerta qualitativa comporta la non attribuzione del punteggio al criterio o sottocriterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. **La mancanza *in toto* dell'offerta qualitativa, oppure la non sottoscrizione comporta l'esclusione.**

Avvertenza: l'offerta qualitativa dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla seconda cifra decimale, utilizzando la metodologia specificata al paragrafo 12 del presente Disciplinare.

Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta Tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

27. BUSTA "C" - OFFERTA QUANTITATIVA. MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

Nella busta "C", riportante all'esterno la scritta "Offerta Quantitativa", chiusa in apposita busta debitamente chiusa con ceralacca o nastro adesivo e sigillata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione dell'operatore economico concorrente, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- **Offerta tempo, redatta in carta da bollo da Euro 16,00#**, contenente un'offerta formulata come di seguito indicato:
 - a. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, avente ad oggetto "**Riduzione**

del tempo utile di esecuzione dei lavori", che deve essere espresso in giorni naturali e consecutivi e determinato con riferimento al cronoprogramma posto a base di gara.

La dichiarazione dovrà in particolare riportare il tempo di esecuzione dei lavori, formulato, in cifre ed in lettere, sia in riduzione rispetto al tempo massimo di 364 giorni fissati nel progetto posto a base di gara per dare compiuti i lavori con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi, sia il tempo complessivo offerto, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi.

Non sono ammesse offerte in aumento per l'elemento "riduzione del tempo utile di esecuzione dei lavori". Sono ammesse offerte alla pari (cui si attribuirà punteggio pari a zero).

La riduzione massima proponibile del tempo di esecuzione lavori è pari a 200 giorni naturali e consecutivi. Proposte di riduzione inferiori a 30 giorni non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito sarà pari a 0 con l'automatica assegnazione del tempo previsto dal Capitolato speciale di appalto per la esecuzione dei lavori pari a 364 giorni naturali e consecutivi.

Non darà luogo ad esclusione, ma solo alla relativa attribuzione del punteggio minimo, pari a zero punti, il fatto che manchi o non sia sottoscritta l'offerta temporale.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.

b. un **"Cronoprogramma delle attività previste in progetto"** in forma di diagramma di Gantt-Pert, da rappresentare su un foglio di formato massimo A2.

Il cronoprogramma lavori deve essere predisposto obbligatoriamente, anche nel caso di ribasso temporale pari a 0 (zero) rispetto al tempo di esecuzione indicato nel Progetto a base di Gara, **pena l'esclusione.**

- dichiarazione contenente l'indicazione dell'**offerta economica (o prezzo).**

Per "offerta economica" si intende il valore economico del ribasso offerto rispetto alla base di gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

L'offerta economica, redatta su carta da bollo da Euro 16,00, secondo il fac-simile allegato al presente Disciplinare, deve riportare:

- a) l'indicazione, sia in cifre sia in lettere, del **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** offerto sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione della progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e per l'esecuzione dei lavori. Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (max **due decimali**) che in lettere. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. **Non** sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discordanza, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del DPR n. 207/2010, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- b) l'indicazione del **prezzo complessivo equivalente**, in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara, che il concorrente richiede **per la progettazione esecutiva** dei lavori, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, espresso sia in cifre sia in lettere;
- c) l'indicazione del **prezzo complessivo equivalente**, in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara, che il concorrente richiede **per l'esecuzione dei lavori** al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali, espresso sia in cifre sia in lettere;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento, dovrà riportare di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, nonché la presa d'atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice;
- e) l'indicazione dell'**AMMONTARE** dei **COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del D.lvo 163/2006, stimati per l'esecuzione dell'appalto;

- f) in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il documento "MODULO OFFERTA ECONOMICA" **non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere timbrato e firmato** per accettazione in ciascun foglio:

- *in caso di concorrente singolo*: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;
- *in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito*: dal Legale Rappresentante/ procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande.

Le dichiarazioni di cui sopra, **a pena di esclusione dell'offerta**, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

L'offerta non dovrà presentare correzioni.

La busta contenente l'offerta quantitativa non dovrà includere alcun altro documento.

28. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara.

Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

29. PROCEDURA DI GARA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

Il procedimento di gara sarà espletato da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs.163/2006, che il giorno **23/02/2016** alle **ore 10:30** presso la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi, 50 – Piacenza, procederà, in seduta pubblica:

- all'apertura dei plichi, alla verifica della loro correttezza formale, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare, delle buste **A, B e C**, ad aprire le Buste "**A – Documentazione Amministrativa**" per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi;
- alla verifica, tramite il sistema AVCPASS, dei riscontri rilevabili dalla consultazione della sezione "Annotazioni riservate" del sito ANAC. Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dagli articoli 38 e 46 del D.Lgs. 163/06, dalla determinazione n. 4 del 10.10.2012 dell'ANAC, dall'art. 39 del D.L. 90 del 24.06.2014 e dalla determinazione ANAC n. 1/2015, la Commissione giudicatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto scritto oltre nel presente Disciplinare, nell'art. 17 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Sulla base dell'esito di tali verifiche si procederà all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

Esaurita questa prima fase pubblica della procedura e dopo aver verificato gli eventuali chiarimenti prima citati, il Presidente della Commissione, sempre in seduta pubblica, procede al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse (arrotondato all'unità superiore) previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e gli stessi verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti oggettivi di

qualificazione e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dal Disciplinare di gara, mediante l'acquisizione degli stessi tramite il sistema AVCPass, fatta salva la verifica della documentazione già disponibile, per la verifica medesima, sulla BDNCP.

Terminato il sorteggio, il Presidente della Commissione giudicatrice rende noto ai presenti i nomi dei soggetti concorrenti che dovranno produrre la documentazione di comprova del possesso dei requisiti oggettivi economico finanziari e tecnico organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Determina la **non ammissione** alla gara il fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti stabiliti dal bando, contenuti nella dichiarazione di cui al successivo punto 3), e di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, non venga fornita oppure non pervenga entro il termine perentorio stabilito dalla stessa legge e previsto nella richiesta della stazione appaltante. In tali casi, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Esaurita la fase di verifica dei requisiti di cui sopra, la Commissione procederà quindi, in seduta pubblica, i cui termini verranno comunicati preventivamente ai partecipanti per il tramite di posta elettronica certificata, all'apertura delle buste con la dicitura "OFFERTA QUALITATIVA", per verificarne i contenuti, e, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione del suo contenuto.

La terza busta, con la dicitura "OFFERTA QUANTITATIVA", verrà aperta in seduta pubblica. I concorrenti saranno avvisati a mezzo posta elettronica certificata della data, ora e luogo di apertura delle buste.

In tale seduta pubblica, la Commissione di gara:

- dà lettura ai presenti del punteggio attribuito alle singole offerte qualitative;
- procede all'apertura delle buste "C - Offerta quantitativa" dei concorrenti rimasti in gara, dando lettura dell'offerta tempo (criterio di valutazione B1) e dell'offerta economica, costituita dal ribasso percentuale unico offerto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (criterio di valutazione B2);
- attribuisce il punteggio al criterio di valutazione B1 (offerta tempo);
- attribuisce il punteggio al criterio di valutazione B2 (ribasso percentuale);
- effettua la somma di tutti i punteggi e procede alla formazione di una graduatoria provvisoria;
- applica il meccanismo di individuazione delle offerte anomale previsto dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Sono sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento di natura "quantitativa-prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 15 = 12 punti);
- un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi qualitativi e quantitativo-temporale pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 85 = 68 punti).

La Commissione, a sensi dell'art. 86, comma 3, in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi del citato art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la seduta di gara pubblica sarà sospesa al fine di inoltrare ai concorrenti interessati la richiesta delle giustificazioni con le modalità e le procedure previste dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva le facoltà di procedere, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88, comma 7 del d.lgs. 163/2006.

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica a sensi dell'art. 121, comma 3 del D.P.R. 207/2010 dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiarerà l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. Nel caso in cui all'esito del subprocedimento di verifica dell'eventuale anomalia si pervenga alla decisione di confermare l'aggiudicazione in capo all'aggiudicatario provvisorio individuato nella seduta pubblica dell'apertura delle offerte economiche, non si procederà alla riconvocazione di una ulteriore seduta pubblica.

Se dalla verifica della congruità delle offerte prevista dell'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione qualitativa o i punti relativi al prezzo, risulta inferiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi sopra indicati, si procederà all'aggiudicazione

provvisoria dei lavori, a favore del concorrente che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto. La Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi ai concorrenti in gara, effettua la somma dei punteggi relativi all'offerta qualitativa e all'offerta quantitativa formando una graduatoria provvisoria.

Il miglior offerente, individuato quale aggiudicatario provvisorio, sarà l'operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo (dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per l'offerta qualitativa e dal punteggio ottenuto per l'offerta quantitativa) più elevato.

La Commissione esaminatrice rassegnerà i verbali al Responsabile del Procedimento per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla verifica tramite la BDNCP e il sistema AVCPass; nel caso di verifica sfavorevole, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Dell'osservanza dei predetti adempimenti e dell'esito degli stessi nei confronti sia dell'aggiudicatario che del secondo in graduatoria, verrà fatta esplicita menzione nel provvedimento di approvazione dei verbali di gara da parte del Responsabile del Procedimento.

Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e dichiarata congrua e conveniente dalla Commissione Giudicatrice.

In caso di offerte con uguale punteggio, si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore relativamente all'offerta qualitativa; nel caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Tutte le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. In tali ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti, e i concorrenti, o il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 si comunicherà, via posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'autocertificazione, l'adozione del provvedimento agli offerenti ed ai concorrenti eventualmente esclusi dalla procedura di gara.

La stazione appaltante procederà – tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS - all'acquisizione della documentazione per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura di gara dell'aggiudicatario che, sulla base dei documenti degli Enti certificanti, non risulti in regola con il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Si precisa che la valutazione dell'incidenza sulla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione di eventuali condanne dichiarate nell'autocertificazione, **spetta esclusivamente alla stazione appaltante**, ferma restando l'esclusione automatica per le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

Nel caso in cui le verifiche compiute presso gli Enti certificanti confermino, in capo all'operatore economico aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per la partecipazione e dichiarati in sede di gara, il Responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 procederà all'adozione di provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, che verrà comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara informale, contestualmente allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate in sede di gara ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dagli operatori economici non aggiudicatari.

Qualora invece dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'ANAC nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso e alla verifica dei requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione definitiva della gara a quest'ultimo soggetto.

L'aggiudicatario, una volta adottato il provvedimento di dichiarazione di efficacia, è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto nei termini che verranno comunicati dal Comune di Bettola. Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni

conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

Il termine per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa è stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

I documenti e le dichiarazioni non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara; l'Amministrazione procederà all'inoltro della denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione a norma dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della gara senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese al riguardo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs n.163/2006, comunica:

a) l'aggiudicazione definitiva del servizio;

b) la stipulazione del contratto.

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, infine, si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare o interrompere motivatamente la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di modificare il calendario di svolgimento della gara dandone comunicazione ai partecipanti. Il Comune di Bettola si riserva la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione.

30. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 o non risultino in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Per le altre cause di esclusione, si farà riferimento alle indicazioni fornite dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, da intendersi integralmente richiamate. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 24/6/2014, n. 90, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita, nel caso della partecipazione alla presente procedura, in **misura pari all'1 per mille (uno per mille) del valore a base di gara** (pari ad Euro **725,51#**), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine indicato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione di cui sopra è garantita dalla cauzione provvisoria. Qualora il concorrente non intenda procedere al pagamento diretto della sanzione secondo le modalità richieste dalla stazione appaltante, può richiedere che il suo valore sia escusso dalla cauzione provvisoria; in tal caso il concorrente è tenuto a reintegrare immediatamente la cauzione a **pena di esclusione** dalla gara.

Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali, la stazione appaltante scriverà al concorrente assegnandogli un termine massimo di **10 (dieci) giorni**. Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione, sarà escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, **costituisce** infatti **causa di esclusione**.

Qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione mancante o incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, lo esplicita rispondendo alla comunicazione scritta della stazione appaltante, che provvede a ritirare la sanzione e ad escluderlo dalla gara.

Resta inteso che per poter procedere alla regolarizzazione della cauzione provvisoria o del contributo di gara, tali documenti devono essere stati costituiti ed il versamento avvenuto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita ed il versamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, il concorrente è **escluso** dalla gara.

NOTA BENE: L'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

31. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

32. ULTERIORI INFORMAZIONI. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E CHIARIMENTI.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il recapito del plico all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo, il plico medesimo non dovesse essere recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara.

Non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, o sul quale non siano apposti il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato, anche se sostitutive od aggiuntive rispetto ad offerte precedenti.

Saranno nulle le offerte condizionate e quelle espresse in termini generici.

Non saranno altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nelle indicazioni del ribasso offerto, senza che siano firmate per conferma delle stesse.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto saranno a carico dell'affidatario.

NOTA BENE: L'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006. A titolo informativo si precisa che l'importo per la pubblicazione del **bando di gara** ammonta ad **euro 1.720,45** I.V.A. 22% e marca da bollo **comprese**. Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nonché le relative modalità di versamento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Per quant'altro non specificatamente previsto nel capitolato e nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando stesso.

Il bando non vincola la stazione appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l'aggiudicazione, di non procedere all'aggiudicazione, di ripetere l'esperimento di gara nel caso in cui la stessa sia andata deserta o qualora si rendesse eventualmente indispensabile modificare il relativo bando, senza che gli offerenti possano pretendere alcun indennizzo.

Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D. Lgs n.163/2006, tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR EMILIA ROMAGNA di Parma con le modalità ed entro il termine stabilito dall'art. 245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m. (Codice dei Contratti).

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La documentazione di gara comprende:

- 1) il bando di gara;
- 2) il capitolato prestazionale, che costituisce schema di contratto;
- 3) il presente disciplinare di gara.

La documentazione di gara è scaricabile dal sito web della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza al seguente indirizzo: **www.provincia.pc.it**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e **pervenire entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 12/02/2016**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.bettola.pc.it> e all'indirizzo internet <http://www.provincia.pc.it>

Ogni quesito relativo alla procedura dovrà essere posto **PER ISCRITTO, inviandolo via mail al seguente indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it**.

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

In caso di indicazione di indirizzo pec, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva mediante posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico concorrente si intende validamente resa anche all'operatore/i economico/i ausiliario/i.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

34. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Il Comune di Bettola ha sottoscritto con la Prefettura di Piacenza, in data 5 febbraio 2015, il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici".

Al concorrente alla presente procedura di gara è richiesto di sottoscrivere l'accettazione delle clausole che,

per effetto della sottoscrizione di tale Protocollo, saranno inserite nel contratto. Le clausole sono visionabili al seguente *link*: <http://www.prefettura.it/piacenza/allegati/227692.htm>.